CAPITOLATO TECNICO

Procedura negoziata per l'affidamento dei servizi fotografici per il Consiglio regionale del Piemonte

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente capitolato ha lo scopo di definire le caratteristiche e i requisiti relativi ai servizi fotografici per il Consiglio regionale del Piemonte (*di seguito Consiglio*) oggetto della procedura negoziata.

Art. 2 - Caratteristiche dei servizi

1. E' richiesta la realizzazione di un massimo di n. 300 servizi fotografici professionali (*di seguito servizi)* per la durata del contratto. Il corrispettivo verrà riconosciuto per i soli servizi fotografici ordinati e regolarmente realizzati.
2. I servizi da realizzare saranno indicati dall'ufficio stampa del Consiglio di norma secondo una programmazione settimanale, fermo restando il termine di preavviso minimo di cui al successivo comma 4 lettera a).
3. La realizzazione di ciascun servizio può impegnare da 1 a 4 ore o un'intera giornata lavorativa. Se nell'arco di 4 ore viene richiesta la realizzazione di più servizi nella medesima località o sito, viene riconosciuto un solo servizio.
4. L'operatore economico affidatario dell'appalto (*di seguito appaltatore*) si impegna a garantire per la durata del contratto:
a) la disponibilità ad effettuare i servizi 7 giorni su 7, a Torino con preavviso minimo di 2 ore, in Piemonte con preavviso minimo di 6 ore e fuori regione con un preavviso di 24 ore;
b) la disponibilità per ciascuna fase di lavorazione di personale professionalmente adeguato allo svolgimento dell'appalto.
5. Le fotografie dovranno essere fornite al Consiglio in formato digitale, dopo una adeguata post-produzione avente ad oggetto a titolo d'esempio inquadratura, luminosità, contrasto, eventuale ridefinizione sfondo e scontorni, in qualità tale da consentire anche la stampa su carta a grandi dimensioni.
6. I servizi dovranno essere consegnati al Consiglio nel termine ordinario di 3 ore dalla conclusione dell'evento o dell'iniziativa. Per servizi di particolare complessità o ampiezza, le parti potranno concordare un diverso termine di consegna, compatibile con le tempistiche e le esigenze informative e di comunicazione del Consiglio stesso.
7. Tutti i file dovranno contenere i metadati necessari all'archiviazione (data, didascalia sommaria, autore, etc.) che sarà effettuata dal fotografo incaricato dall'appaltatore in collaborazione con l'ufficio stampa del Consiglio mediante software Ajaris su postazione messa a disposizione negli uffici del Consiglio.
8. A richiesta dell'ufficio stampa del Consiglio, dovrà essere fornita apposita galleria fotografica (foto + didascalia) relativa all'evento o iniziativa oggetto di un servizio, collocata su apposito spazio web (ad esempio Google foto).
9. L'appaltatore dovrà fornire i servizi con impiego di propria strumentazione tecnica e senza alcun addebito al Consiglio di costi aggiuntivi comunque connessi all'acquisto, noleggio e manutenzione delle apparecchiature utilizzate per i servizi, nonché per eventuali spese di trasporto o alberghiere sia in Piemonte sia fuori regione.

Art. 3 – Diritti di utilizzo

1. Con la consegna dei servizi, l'appaltatore cede al Consiglio in esclusiva ogni diritto patrimoniale, in perpetuo e per tutto il mondo, relativo all'utilizzo delle fotografie

realizzate, ivi compresa la facoltà di riprodurre e/o trasferire su altri formati le fotografie e/o effettuarne la moltiplicazione in copie con qualsiasi procedimento di riproduzione, di elaborare o editare, in tutto e/o in parte, le fotografie con ogni mezzo e su qualsiasi supporto, di comunicare, trasmettere e/o diffondere al pubblico o agli organi di informazione le fotografie con qualsiasi mezzo e sistema di diffusione a distanza attuale (quali, a titolo esemplificativo, internet e reti di telecomunicazioni, televisione, etc.) o inventato in futuro, utilizzando qualsiasi tecnologia e strumento tecnico di trasmissione e ricezione.

Art. 4 – Durata del contratto
1. La durata del contratto è stabilita dalla data di stipulazione al 31 dicembre 2021.

Art. 5 – Stipulazione del contratto
1. Il contratto sarà formalizzato attraverso i "documenti di stipula" che saranno prodotti automaticamente dalla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPa). Tali documenti si riterranno validamente perfezionati al momento della sottoscrizione digitale del Punto Ordinante del Consiglio.
2. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto.

Art. 6 - Modalità e termini di fatturazione e pagamento
1. La fatturazione dovrà avvenire quadrimestralmente, sulla base dei servizi effettivamente realizzati nel quadrimestre considerato.
2. Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all'emissione di regolari fatture elettroniche, intestate al Consiglio regionale del Piemonte, Settore Organismi consultivi, Osservatori e Informazione, codice univoco ufficio OAHVSQ.
3. Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, previa verifica dell'effettiva e regolare esecuzione dei servizi e della permanenza della regolarità contributiva in capo all'appaltatore.
4. L'appaltatore è tenuto ad assicurare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti tutte le transazioni di cui al contratto, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010 e s.m.i.
5. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della l. n. 136/2010, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. Le comunicazioni sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.
6. La stazione appaltante non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente, con conseguente sospensione dei termini di pagamento.

Art. 7 - Garanzia definitiva
1. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (*di seguito Codice dei contratti*), a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che il Consiglio abbia eventualmente pagato in più durante l'esecuzione del servizio, dovrà costituire una "garanzia definitiva", prima della stipulazione del contratto.
2. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento.

3. L'ammontare della cauzione è stabilito in base alle previsioni contenute nell'art. 103 del Codice dei contratti, e la stessa è prestata secondo le modalità in esso previste.
4. Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto, nell'ammontare stabilito, per tutta la durata del contratto nei confronti del Consiglio e, pertanto, va reintegrato qualora il Consiglio medesimo effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all'incompleto ed irregolare adempimento degli obblighi contrattuali.
5. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore del servizio, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del Codice dei contratti.
6. Ai sensi dell'art. 103, comma 4 del Codice dei contratti, la polizza o la fidejussione dovrà riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei riguardi dell'impresa obbligata, in base all'art. 1944 del codice civile e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché il formale impegno per il fidejussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.
7. Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice dei contratti, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del medesimo Codice. In tal caso l'appaltatore dovrà produrre la relativa documentazione a supporto.

Art. 8 - Recesso.
1. E' facoltà del Consiglio di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore con PEC.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Consiglio.
3. In caso di recesso, l'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 1671 del codice civile.

Art. 9 - Risoluzione per inadempimento
1. Il Consiglio regionale si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore. Costituiscono gravi inadempienze:
a) la cessione o l'affidamento a terzi delle attività oggetto del contratto non autorizzati dal Consiglio;
b) l'ingiustificata sospensione del servizio;
c) l'omissione totale, per almeno 3 (tre) volte, del servizio richiesto dal Consiglio;
d) la mancata fornitura, per almeno 3 (tre) volte, della galleria fotografica richiesta dal Consiglio i sensi dell'art. 2 comma 8.
2. Si applica l'art. 108 del Codice dei contratti.
3. Il Consiglio regionale si riserva, altresì, il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali applicate ai sensi del successivo articolo 10 superi il 10% del valore netto totale del corrispettivo riconosciuto per il contratto.
4. In tali casi il Consiglio ha facoltà di incamerare la garanzia definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'appaltatore. Resta comunque salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale danno.
5. In ogni caso che il Consiglio, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con PEC al domicilio eletto, nei seguenti casi:

a) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa, entro il termie di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Consiglio;
b) qualora si violino le disposizioni di legge o del capitolato d'appalto riguardanti gli obblighi di riservatezza, il subappalto, la cessione del contratto, la cauzione definitiva;

6. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
7. Si richiama l'art. 110 del Codice dei contratti.
8. Nell'ipotesi di decadenza dei requisiti morali e di fallimento dell'appaltatore e morte del titolare si applicano rispettivamente l'art. 108 e l'art. 110 del Codice dei contratti.

Art. 10 - Penali
1. Il Consiglio applica una penale pari ad € 250,00 per ciascuna omissione parziale nella realizzazione di un servizio, quali, a titolo d'esempio, il ritardo nella consegna o l'incompletezza del servizio.
2. Il Consiglio applica una penale pari ad € 1.000,00 per ciascuna omissione totale del servizio.
3. Il Consiglio, ove riscontri le inadempienze di cui ai commi 1 e 2, idonee all'applicazione delle penali, provvederà a contestarle formalmente per iscritto con comunicazione via PEC al domicilio eletto dall'appaltatore, indicando il termine di 15 (quindici) giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
4. Nel caso in cui l'appaltatore non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è a sé imputabile, il Consiglio applicherà le penali contestate mediante detrazione diretta sulle somme dovute per i pagamenti o, eventualmente, sulla garanzia definitiva.

Art. 11 - Cessione del contratto e subappalto
1. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto.
2. E' ammesso il subappalto nei limiti di cui all'art. 105 del Codice dei contratti.

Art. 12 - Clausola del "Pantouflage"
1. Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 l'appaltatore, nel sottoscrivere il contratto, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Consiglio regionale del Piemonte che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti e si impegna a rispettare l'obbligo di cui sopra per tutta la durata del contratto.
2. Il contraente è edotto delle conseguenze indicate al succitato comma 16-ter dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 in caso di violazione dei predetti obblighi.

Art. 13 - Patto di integrità
1. L'appaltatore si impegna a sottoscrivere e rispettare il Patto di integrità fra il Consiglio regionale del Piemonte e i partecipanti alle gare d'appalto, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 7 del 15/1/2015 e sottoscritto in originale dal Presidente del Consiglio regionale in data 9/2/2015.
2. Il mancato rispetto del Patto di integrità comporta la risoluzione del contratto.

Art. 14 - Codice di comportamento
1. L'appaltatore, con la stipulazione del contratto, assume l'obbligo dell'osservanza delle norme dettate dal codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013,

n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165”, e da quello del Consiglio regionale del Piemonte, approvato con deliberazione dell’UdP n. 9/2014, che riceve all’atto della sottoscrizione del contratto e che dichiara di ben conoscere ed accettare.

Art. 15 - Obbligo di riservatezza

1. Le notizie e i dati di pertinenza del Consiglio di cui il personale dell’appaltatore dovesse venire a conoscenza in relazione all’esecuzione dei servizi non devono essere in alcun modo e in qualsiasi forma essere comunicati o divulgati a terzi.

Art. 16 - Rapporto preferenziale

Il Consiglio riconosce l’appaltatore quale fornitore abituale ma non esclusivo, e non attribuisce pertanto un diritto di esclusività per la fruizione dei servizi oggetto del contratto.

Art. 17 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento Europeo GDPR 679/2016, il Consiglio, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, procederà a nominare, con atto allegato al contratto, l’appaltatore quale Responsabile del trattamento per tutta la durata del contratto in relazione alle prestazioni che comportano il trattamento di dati personali, sensibili o particolari.
2. L’appaltatore, con l’accettazione della nomina a Responsabile del trattamento, conferma la conoscenza degli obblighi che si assume in relazione a quanto disposto dal dal GDPR 679/2016 e dal d.lgs. 196/2003 e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali attendendosi alle istruzioni impartite dal Titolare.

Art. 18 - Controversie, foro competente e norme di rinvio

1. Le controversie eventualmente derivanti dal contratto, incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, verranno affrontate, qualora possibile, mediante ricorso alla transazione o con accordo bonario secondo le modalità indicate rispettivamente agli articoli 206 e 208 del Codice dei contratti.
2. In caso contrario sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le disposizioni del codice civile in materia di contratti e le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.